

a) - Ammortamento partecipazio-
ni azionarie ad imprese assicurative

Il Direttore generale ricorda che l'art. 13 n° 11, del D.S. 29 aprile 1923, n° 966, prescrive che le partecipazioni azionarie dell'Istituto ad imprese assicurative debbono essere integralmente ammortizzate entro un periodo di tempo da fissarsi dal Consiglio di amministrazione.

In ottemperanza a tale disposizione, con deliberazione 28 febbraio 1924 il Consiglio stabiliva che l'ammortamento suddetto avrebbe dovuto effettuarsi:

- per il capitale versato, in 10 quote annuali uguali;
 - per il capitale da versare, in 25 quote annuali uguali;
- quote da accantonarsi in bilancio in uno speciale "Fondo di ammortamento partecipazioni assicurative".

Inoltre il Consiglio stabiliva che, ad incrementare il Fondo di ammortamento, avrebbero dovuto concorrere gli interessi al 50% (nella stessa misura di quelli previsti per le riserve matematiche) da accreditarsi annualmente al Fondo stesso.